



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE RELATIVA AI CANALI
PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004

DECRETO n.20 del 09 novembre 2009

OGGETTO Attuazione dell'art. 3 dell'Accordo di Programma 31.03.2008. Ditta SIFA S.c.p.a. - Autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentali di trattamento rifiuti speciali pericolosi.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, successivamente prorogato con D.P.C.M. in data 2.12.2005, 22.12.2006 e 23.11.2007 a tutto il 31 dicembre 2008;

VISTA l'Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Segretario Regionale all'Ambiente e ai Lavori Pubblici, ing. Roberto Casarin, Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3399 in data 18.02.2005, n. 3622 del 18.10.2007, n. 3669 del 17.04.2008, n. 3704 del 17.09.2008, n. 3716 del 18.11.2008, n. 3807 del 15 Settembre 2009.

VISTO l'Accordo di Programma denominato "Vallone Moranzani", sottoscritto in data 31.03.2008 tra le varie amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera;

DATO ATTO che all'art. 4, lettera B di tale Accordo di Programma è previsto che SIFA S.c.p.a., concessionaria della Regione del Veneto, realizzi e gestisca impianti di inertizzazione/stabilizzazione dei fanghi di dragaggio con caratteristiche "oltre C Protocollo 1993" che, dopo disidratazione, risultano classificati come rifiuti speciali, anche pericolosi per la presenza di contaminanti inorganici, al fine di renderli compatibili con lo smaltimento definitivo in discarica per rifiuti non pericolosi;

VISTO il progetto di sperimentazione, presentato ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 30 della L.R. 3/2000, da SIFA S.c.p.a., concessionario della Regione del Veneto, in data 9 Luglio 2009, da effettuare su rifiuti speciali anche pericolosi;

CONSIDERATO che tale progetto di sperimentazione prevede di verificare l'efficacia di due processi tecnologici, denominati "Novosol" e "HPSS", per la inertizzazione/stabilizzazione dei fanghi di dragaggio e di terreni contaminati provenienti dal Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera – Venezia che saranno conferiti nella prevista discarica per rifiuti non pericolosi;

CONSIDERATO che gli impianti sperimentali citati saranno collocati nell'area ALLES di Fusina – Venezia, dove sono già presenti impianti per la gestione dei fanghi di dragaggio e che l'attività di sperimentazione sarà svolta con il controllo dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, secondo il "Protocollo per la validazione processi" allegato al progetto di sperimentazione;

VISTA la nota di SIFA S.c.p.a. n. 207/09 del 9 Luglio 2009 con la quale viene comunicata la disponibilità di ALLES a mettere a disposizione una parte della propria area ove svolgere le attività di sperimentazione oggetto del presente provvedimento;

VISTO il proprio Decreto n. 13 del 14 Luglio 2009, con il quale la società SIFA S.c.p.a. stata autorizzata allo svolgimento delle attività sperimentali di stabilizzazione/solidificazione solo su rifiuti speciali non pericolosi;

CONSIDERATO che il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentali di gestione di rifiuti è disciplinato da norme alle quali il Commissario Delegato è autorizzato a derogare, in forza delle Ordinanze del Presidente del Consiglio sopra citate, con particolare riferimento all'articolo 211 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., che sottopone all'obbligo di verifica di assoggettabilità a tale procedura gli impianti sperimentali di smaltimento di rifiuti pericolosi;

CONSIDERATO che il Commissario Delegato è autorizzato a derogare a tale verifica di assoggettabilità, in forza della O.P.C.M. n. 3807 del 15 Settembre 2009 già citata;

VISTA la nota di SIFA S.c.p.a. in data 24 Settembre 2009, con la quale si chiede di effettuare l'attività di sperimentazione più volte citata anche su rifiuti speciali pericolosi, in conformità e con le procedure previste dal progetto presentato in data 9 Luglio 2009;

VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004, espresso in data 12 Ottobre 2009 sulla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentale di gestione rifiuti sopra citata;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Scientifico ha svolto anche la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ritenendo l'attività sperimentale di cui trattasi non soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale;

DECRETA

1. di autorizzare, in forza dell'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004 e s.m.i, SIFA S.c.p.a allo svolgimento di attività sperimentali di gestione di rifiuti

speciali costituiti da:

- fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose - codice CER 17 05 05*;
 - terra e rocce, contenenti sostanze pericolose - codice CER 17 05 03*
2. di disporre che le attività sperimentali di cui al punto 1 siano svolte con la supervisione di ARPAV, secondo il “Protocollo validazione processi” allegato al progetto di sperimentazione oggetto della presente autorizzazione e per un tempo non superiore a 6 mesi;
 3. di disporre che il quantitativo di rifiuti sui quali effettuare la sperimentazione sia non superiore a 16 mc totali;
 4. di trasmettere copia del presente Decreto alla ditta SIFA S.c.p.a., ad ALLES, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Magistrato alle Acque di Venezia, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia, all’Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, per quanto di competenza.

Venezia,

IL COMMISSARIO DELEGATO
ing. Roberto Casarin